



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 330-2024 - Seduta N° 3863 - del 04/04/2024 - Numero d'Ordine 11

Prot/2024/373117

Oggetto Approvazione del bando del PSR 2014-2022 - apertura condizionata dei termini per la presentazione delle domande di aiuto per impegni di durata annuale sulla misura 11.2 "Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica" per l'anno 2024.

Struttura Proponente Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale	X	
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Angelo GRATAROLA	Assessore	X	
Alessio PIANA	Assessore	X	
Augusto SARTORI	Assessore		X
Marco SCAJOLA	Assessore	X	
		7	1

Relatore alla Giunta PIANA Alessandro

Con l'assistenza del Segretario generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi.

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub n

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 2021/2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2015 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTE:

- la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in seguito: PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- la delibera n. 33 del 27/10/2015 con la quale il Consiglio regionale prende atto della stesura definitiva del PSR;
- la decisione di esecuzione della Commissione del 31/10/2023 che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Liguria ai fini della concessione di un

sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015;

VISTI:

- il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) n. 2588 del 10/03/2020 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
- il decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) n. 147385 del 09/03/2023 “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 862 del 20/09/2016 in merito agli obblighi di informazione e pubblicità a carico dei beneficiari e ss. mm. ii.;

VISTA la circolare dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) istruzioni operative n. 13 del 12/02/2024;

RICHIAMATE le deliberazioni di giunta regionale nn. 313/2017, 810/2018, 298/2020 e 974/2022 con le quali sono state individuate, per la misura 11 “Agricoltura Biologica” del PSR, le fattispecie di violazioni di impegni, dei requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari e dei livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione;

VISTO il decreto del dirigente n. 7192/2023 “Approvazione delle modalità per l’individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure e agli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e/o capo sulla base degli impegni di gestione attualmente attivati in Regione Liguria” e ss.mm.e ii.;

CONSIDERATO che il sopracitato decreto del Masaf n. 147385/2023 all’art. 6 dispone che il citato decreto del MIPAAF n. 2588 del 10 marzo 2020, continui ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025 ai beneficiari dei pagamenti a superficie e a capo della programmazione 2014-2022 che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi a tali programmazioni;

- all’art. 7, par. 1, fissa al 15 maggio 2024 il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale a valere sulla programmazione 2014-2022;

CONSIDERATO anche che:

- la presentazione delle domande oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione, ai sensi degli art. 13 del regolamento (UE) n. 640/2014, pari all’1% dell’importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;
- in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;
- è obbligatorio, per la compilazione delle domande, l’utilizzo del software predisposto su SIAN dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), seguendo le procedure fornite da AGEA stessa;

- l'impegno relativo alla domanda è riferito all'anno di presentazione e non richiede la compilazione di una domanda di conferma;

CONSIDERATO che:

- è necessario sottostare agli obblighi previsti per il 2024 dalla disciplina del regime di condizionalità;
- ai sensi dell'art. 12 del regolamento delegato (UE) n. 2022/1172, in base all'articolo 155 del regolamento (UE) n. 2021/2115 e ai chiarimenti forniti dalla Commissione europea, agli impegni finanziati con le risorse del PSR 2014-2022 continua ad applicarsi il quadro giuridico di condizionalità definito dal dm MIPAAF del 10 marzo 2020 n. 2588 solo nel caso in cui il beneficiario non riceva contemporaneamente pagamenti a superficie anche dal Piano Strategico della PAC 2023-2027;
- dove il beneficiario riceva contemporaneamente pagamenti a superficie del Piano Strategico della PAC, si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità rafforzata della programmazione 2023-2027 e, nel caso di inosservanze delle regole della condizionalità rafforzata, AGEA effettuerà i controlli a norma dell'art. 96 del reg. (UE) n. 1306/2013;
- è necessario sottostare agli impegni e obblighi previsti dalla vigente normativa sull'agricoltura biologica;

CONSIDERATO che, secondo quanto indicato all'art. 8.1 del PSR Liguria al paragrafo "Disposizioni comuni a tutte le misure" punto 9, non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a 300 Euro per le misure in cui i pagamenti sono proporzionali alla superficie o al numero di UBA;

CONSIDERATO che è stata avviata una procedura di modifica del PSR che riguarda, tra l'altro, l'incremento della dotazione finanziaria della misura 11 in modo da garantire il sostegno finanziario per le domande relative all'annualità 2024, oggetto del presente atto;

PRESO ATTO che il pagamento delle domande di aiuto e pagamento presentate in risposta al presente bando è condizionato all'approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche sopra indicate;

PRESO ATTO, pertanto, che l'agricoltore con l'adesione al presente bando pubblico e la sottoscrizione della domanda è consapevole:

- che l'erogazione degli aiuti è subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea della modifica del piano finanziario del PSR,
- di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione e suoi enti delegati, dell'Organismo Pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso non sia possibile erogare il premio per mancata approvazione da parte della Commissione europea, della modifica del piano finanziario del PSR, tale da non consentire il riconoscimento o il pagamento dell'importo del premio stesso;
- del fatto che ai fini della corresponsione del premio, egli deve sottostare, a decorrere dalla presentazione della domanda di sostegno e sino alla conclusione del periodo di impegno, al rispetto degli impegni, degli obblighi e delle condizioni di ammissibilità previsti nell'ambito di applicazione della misura;

CONSIDERATO che in base al decreto del dirigente n. 7192/2023 e sue ss.mm. e ii. sono state definite le decurtazioni dei premi previste in seguito all'adesione nel medesimo anno a finanziamenti connessi alle misure e agli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e/o capo;

RITENUTO necessario procedere all'apertura dei termini per la presentazione delle domande di impegni annuali sulla misura 11.2, sia pure nelle more dell'approvazione della modifica del PSR, al fine di consentire la presentazione delle domande entro il termine previsto del 15 maggio e, pertanto, garantire anche per il 2024 il sostegno agli agricoltori che attuano le pratiche dell'agricoltura biologica, con una dotazione finanziaria pari a euro 2.200.000,00 ritenuta, sulla base della precedente esperienza, sufficiente a coprire l'annualità;

RITENUTO di fornire, in allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria, le disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione della misura 11.2 per l'anno 2024;

RITENUTO altresì opportuno, qualora il Masaf dovesse stabilire eventuali proroghe del termine del 15 maggio 2024, autorizzare con decreto del dirigente la proroga dei termini di presentazione delle domande;

PRESO ATTO che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR è demandata, in termini di competenza e di cassa, all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;

Su proposta del Vice Presidente e Assessore all'Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo Entroterra, Associazionismo comunale, Escursionismo, Tempo Libero, Marketing e Promozione Territoriale, Parchi

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano integralmente

- 1) di approvare il bando per l'apertura condizionata dei termini per la presentazione delle domande di aiuto per impegni di durata annuale sulla misura 11.2 "Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica" del PSR 2014/2022 -Disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione delle domande di impegno", allegate al presente atto quale parte integrante e necessaria (Allegato 1);
- 2) di dare atto che la dotazione finanziaria per il bando è di euro 2.200.000,00 e che tali risorse si renderanno disponibili quando verrà approvata la modifica del PSR attualmente in corso;
- 3) di stabilire che l'agricoltore con l'adesione al presente bando pubblico e la sottoscrizione della domanda è consapevole che l'erogazione degli aiuti è subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea della modifica del piano finanziario del PSR e pertanto, non ha nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell'Organismo Pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso non sia possibile erogare il premio per mancata approvazione da parte della Commissione europea della modifica del piano finanziario del PSR;
- 4) di stabilire, per quanto riguarda la presentazione delle domande, quanto segue:

- per la compilazione delle domande è obbligatorio l'utilizzo del software predisposto su SIAN dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) seguendo le procedure indicate da AGEA stessa;
- è obbligatoria la presentazione informatica delle domande rilasciate e firmate digitalmente tramite sistema digitale OTP (one time password) o altro sistema di firma digitale reso disponibile sul portale SIAN;
- le domande devono essere rilasciate e firmate digitalmente entro e non oltre il termine del 15 maggio 2024;
- qualora il Masaf dovesse stabilire eventuali proroghe del termine del 15 maggio 2024, autorizzare con decreto del dirigente la proroga dei termini di presentazione delle domande;
- ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 640/2014, la presentazione oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;
- in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;

5) di stabilire che i beneficiari dell'impegno devono:

- sottostare agli obblighi previsti per il 2024 dalla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale approvati con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 2588 del 10/03/2020 solo nel caso in cui il beneficiario non riceva contemporaneamente pagamenti a superficie anche dal Piano Strategico della PAC 2023-2027 mentre dove il beneficiario riceva contemporaneamente pagamenti a superficie del Piano Strategico della PAC, si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità rafforzata della programmazione 2023-2027 e, nel caso di inosservanze delle regole della condizionalità rafforzata, AGEA effettuerà i controlli a norma dell'art. 96 del reg. (UE) n. 1306/2013;
- sottostare agli impegni e obblighi previsti dalla vigente normativa sull'agricoltura biologica;

6) di stabilire che, secondo quanto indicato all'art. 8.1 del PSR al paragrafo "Disposizioni comuni a tutte le misure", punto 9, non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a 300 Euro per le domande presentate sulla misura 11;

7) di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;

8) di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel PSR 2014-2022 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;

- 9) di fornire informativa in materia di trattamento dei dati personali attraverso il documento Allegato 2 "Informativa relativa al trattamento dei dati personali" che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 10) di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale www.agriligurianet.it e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
- 11) di stabilire che in merito agli obblighi di informazione e pubblicità a carico dei beneficiari, si applicano le disposizioni contenute nella delibera di giunta regionale n. 862 del 20/09/2016 ed eventuali ss.mm.ii.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione dello stesso.

Allegato n. 1

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE SULLA MISURA 11.2 “MANTENIMENTO DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA” DEL PSR 2014-2022

Disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione delle domande di impegno

11.2.A Mantenimento degli impegni dell’agricoltura biologica

Il sostegno viene concesso agli agricoltori (o associazioni di agricoltori) che hanno già adottato i metodi di produzione biologica secondo la vigente normativa sulla intera SAU aziendale con la possibile eccezione di corpi aziendali separati ove per corpo aziendale separato si intende quella parte di superficie aziendale separata da elementi fisici extra aziendali (es. strade comunali, linee ferroviarie, fiumi e torrenti). Pertanto i beneficiari devono essere operatori biologici come definiti dal reg. (UE) n. 2018/848, iscritti al Sistema informatico biologico (SIB) e che hanno già concluso il periodo di conversione ai metodi dell’agricoltura biologica.

Obblighi

Rispetto delle norme e degli obblighi di “baseline” che comprendo le norme di **condizionalità**, i **requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari**, i pertinenti criteri e attività minime, stabiliti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del reg. (UE) n. 1307/2013 e a norma dell’articolo 2 del dm 1420/2015 che consistono rispettivamente nel **mantenimento di una superficie agricola** in uno stato che la renda idonea al pascolo o alla coltivazione e nello **svolgimento di un’attività minima** con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria.

Rispetto delle norme relative ai metodi dell’agricoltura biologica, come definiti dal reg (UE) n. 2018/848. Per le aziende zootecniche è possibile la produzione simultanea di animali allevati con metodo biologico e non biologico purché si tratti di animali di specie diverse e alle condizioni di cui all’art. 17 del reg. (CE) n. 889/2008.

Il beneficiario deve avere titolo idoneo alla conduzione dei terreni oggetto di impegno per almeno tutta la durata dell’impegno medesimo e il titolo alla conduzione delle superfici richieste a premio deve essere comprovabile in via documentale e avere durata certa. Nel caso in cui il beneficiario perda la disponibilità delle superfici richieste a premio prima che sia completato l’anno d’impegno è tenuto a dare comunicazione scritta di rinuncia all’impegno entro 30 giorni dall’evento che ha portato alla perdita della disponibilità delle superfici richieste a premio e a restituire quanto eventualmente percepito per tali terreni.

In caso di cessione totale o parziale di azienda, il cambio di titolarità dovrà essere comunicato entro 30 giorni dall’evento e il soggetto al quale è trasferita totalmente o parzialmente l’azienda (cessionario) è tenuto a subentrare nell’impegno assunto dal beneficiario (cedente) con la domanda di sostegno/pagamento. Qualora il cessionario non subentri nell’impegno si procede alla revoca totale o parziale del sostegno e al recupero delle somme eventualmente erogate.

Importi dei premi annui

- 2000 euro/ha floricole;
- 1500 euro/ha vite e fruttiferi;

- 1350 euro/ha olivo;
- 2000 euro/ha ortive;
- 400 euro/ha seminativi e foraggere (sono esclusi prati naturali e prati-pascoli);
- 400 euro/ha prati stabili.

Per le aziende zootecniche biologiche e/o miste:

- 750 euro/ha prati, prati-pascoli e pascoli

Termine di presentazione delle domande: 15 maggio 2024

Modalità di presentazione delle domande

L'azienda deve:

- avere un fascicolo aziendale completo e aggiornato su SIAN;
- assicurarsi della congruità della notifica aziendale presentata a sistema informatico biologico (SIB) con la reale situazione aziendale registrata nel fascicolo aziendale;
- assicurarsi, se azienda zootecnica, della congruità della consistenza zootecnica aziendale con quanto registrato su BDN e su fascicolo;
- compilare la domanda tramite il software reso disponibile su SIAN seguendo le procedure fornite da AGEA con opportuna circolare;
- una volta compilata, la domanda deve essere rilasciata e firmata digitalmente dal beneficiario tramite il sistema "One time password" (OTP) o altro sistema reso disponibile dal SIAN, in questo modo la domanda verrà presa in carico dal sistema con un codice a barre, una data e un numero di protocollo AGEA che farà fede per la verifica della consegna entro il termine del 15 maggio 2024 e per il calcolo delle sanzioni da applicarsi in caso di presentazione in ritardo, ai sensi dell'art. 13 del reg. (UE) n. 640/2014.

Si ricorda che:

- **l'impegno dura l'annualità 2024;**
- ai sensi del art. 8.1 del PSR, **non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a 300 euro per le misure a superficie e/o UBA.**

Gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure e agli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e/o capo

Si rende noto che con decreto del dirigente n. 7192 del 30/10/2023 sono state approvate le modalità per l'individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure e agli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e/o capo sulla base degli impegni di gestione attivati in Regione Liguria nel 2023. Attualmente il suddetto documento è in fase di aggiornamento con i nuovi interventi (SRA 25.2 e SRA 29) che sono stati attivati nel 2024. Tra misura 11 ed Ecoschemi non si riscontrano sovrapposizioni d'impegno che diano luogo ad una decurtazione del premio.

Tra misura 11 e SRA 5, 21 e 25.1 si ha una sovrapposizione compensata solo nel seguente caso con la SRA 21.2 del PSP 2023-2027:

INTERVENTO PRINCIPALE	PLUA INTERO	INTERVENTO CUMULATO	DECURTAZIONE	PLUA FINALE
SRA_21_2	€ 538,70	MIS 11(arboree)	170,10 €	368,60 €

INTERVENTO PRINCIPALE	PLUA INTERO	INTERVENTO CUMULATO	DECURTAZIONE	PLUA FINALE
GIUSTIFICAZIONI: impegno sovrapposto compensato I02.4 (Divieto di utilizzo dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e uso esclusivo dei fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009) quantizzato in SRA21 in €170,10. Per quanto in premessa specificato nel caso di misura 11.2 (Mantenimento dell'agricoltura biologica) con presentazione di prima domanda nel 2024 si decurta il 62,5% di 170.10€, pari a 106,31 €, mentre nel caso di presentazione domanda misura 11.2 nel 2023 e non nel 2024 si decurta il 37,5% di 170.10€, pari a 63,78€				

Inoltre si può verificare il caso di doppio finanziamento connesso a differenti anni di domanda in quanto le misure del PSR hanno inizio impegno il 15 maggio mentre gli interventi del PSP 2023-2027 il 1° gennaio di ciascun anno. Quindi, nel caso in cui il beneficiario di una domanda sulla misura 11.2 presentata nel 2024 (il cui impegno termina il 14 maggio 2025) il 1° gennaio 2025 aderisse ad un nuovo impegno sull'intervento SRA 29.2 "agricoltura biologica" del PSP 2023/2027 si avrebbe una sovrapposizione dei medesimi impegni per il periodo compreso tra il 1° gennaio il 15 maggio 2025. In questa situazione si applicherà una riduzione del 37,5 % del premio per evitare il doppio pagamento per il periodo di sovrapposizione temporale degli impegni.

Disposizioni generali

Si rende noto anche che la Regione Liguria, ai sensi della attuale normativa nazionale, è obbligata ad utilizzare il sistema di posta elettronica certificata (PEC) per tutte le comunicazioni ufficiali con l'azienda e che per tale fine verrà utilizzato l'indirizzo PEC indicato dal beneficiario nella domanda o nel proprio fascicolo aziendale.

Il presente documento viene pubblicato sul BURL e ne viene data adeguata diffusione tramite il sito regionale, "www.agriligurianet.it". Per quanto non specificato nel presente documento si applicano le norme contenute nel PSR 2014-2022 della Regione Liguria e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. La Regione si riserva, con apposito provvedimento o circolare, di emanare eventuali specificazioni applicative di dettaglio.

Dati personali

Si informano gli aderenti al presente bando che i dati personali acquisiti nei procedimenti ad esso relativi vengono trattati da parte della Regione Liguria e/o dei soggetti a ciò autorizzati nel rispetto della normativa vigente, in particolare del regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) e del decreto legislativo n° 196/2003 e ss.mm.ii (Codice in materia di protezione dei dati personali).

In attuazione dell'art. 13 del citato regolamento 2016/679/UE (GRPD) viene fornita l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'allegato 2 al presente avviso.



REGIONE LIGURIA

REPUBBLICA
ITALIANA

UNIONE EUROPEA

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, articolo 13), si informa che i dati personali conferiti a Regione Liguria sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica, per le finalità in seguito indicate.

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito anche solo "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1, 16121 Genova; in tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti al trattamento dei dati dell'interessato ai seguenti recapiti: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010.54851.

Informazioni sul trattamento:

1. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alla vigente normativa in materia di privacy: pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta e permettendo il trattamento solo da parte di personale allo scopo autorizzato.

Il trattamento dei dati personali avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla procedura di erogazione dei contributi in attuazione al PSR 2014/22 della Regione Liguria e ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale. Regione si impegna ad informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

La base giuridica del trattamento si identifica nel Reg. (UE) n.1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nel PSR della Regione Liguria e nella Delibera di Giunta cui la presente informativa è allegata.

2. Dati personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui dati anagrafici, fiscali, professionali, ubicazione e tipologia attività, è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza ed è riferito a tutte le operazioni necessarie, in relazione alle finalità sopra indicate, coerentemente con gli obiettivi prefissati.

3. Dati personali relativi a condanne penali e reati

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione potrà trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio quelle concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge.

Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

4. Natura del trattamento

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i dati determina l'impossibilità di procedere all'istruttoria della domanda presentata con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

5. Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 196/03 ss.mm.ii, dei relativi regolamenti attuativi e del Regolamento Europeo 2016/679.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "*categorie particolari di dati personali*", tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento Europeo 2016/679.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss.mm.ii ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)"); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato - nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

6. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, inoltre, potranno essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Via Palestro 81, 00185 Roma, Telefono: 06.494991, Fax: 06 4453940, Mail: infoutenza@agea.gov.it, Pec: protocollo@pec.agea.gov.it, quale Organismo Pagatore per la Regione Liguria;
- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 - 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; postacertificataprotocollo@pec.liguriadigitale.it, quale incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- Liguria Ricerche Spa, Via Peschiera 16, 16122 Genova, Telefono: 010.5488621, Fax: 010.5704235, Mail: segreteria@liguriaricerche.it, Pec: liguriaricerche@pec.it, quale incaricato dell'assistenza tecnica al PSR;
- Autorità di controllo nell'ambito della verifica relativa alla gestione dei fondi comunitari;
- Altri Responsabili eventualmente incaricati da Regione, anche in adempimento di obblighi di legge.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

7. Trasferimento dei dati all'estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

Diritti degli interessati

Si informa che, con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento Europeo 2016/679.

In particolare l'interessato:

(a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- finalità del trattamento;
- categorie di dati personali trattati;
- destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tal caso, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché sull'importanza e sulle conseguenze di tale trattamento per l'interessato;
- l'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali;

(b) in aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento per motivi legittimi;
- revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it.

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2024-AC-341

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Alessandro PIANA		02/04/2024 10:48
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Federico MARENCO		27/03/2024 16:00
* Approvazione Legittimità	Monica BARATTA		27/03/2024 13:45
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Gloria MANARATTI		27/03/2024 11:29
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Riccardo JANNONE		27/03/2024 11:28
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Nicoletta ROSSI		27/03/2024 11:16

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria